



**COMUNE DI BUSSETO**  
Provincia di Parma

***REGOLAMENTO GENERALE***  
***PER LA GESTIONE DELLE***  
***ENTRATE PATRIMONIALI***

Approvato con deliberazione del C.C. n°43 del 29/1 2/2009

Piazza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO ☎ 0524-931711

## INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Rapporto con i cittadini
Articolo 3	Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 4	Accertamento delle entrate
Articolo 5	Riscossione volontaria
Articolo 6	Riscossione coattiva
Articolo 7	Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Articolo 8	Dilazione di pagamento
Articolo 9	Norme finali
Articolo 10	Entrata in vigore

### Art. 1

#### **Oggetto del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione di tutte le entrate comunali aventi natura non tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. il presente regolamento è approvato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella Legge 08.06.1990, n. 142 e nel T.U.E.L. , nonché nel regolamento comunale di contabilità.

### Art. 2

#### **Rapporto con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

### Art. 3

#### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili di servizio ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

2. Per ciascun procedimento attuato dal Comune relativo alle entrate non tributarie verrà individuato un Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990.

#### Art. 4

#### **Accertamento delle entrate**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esigenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica ), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione ).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del servizio o del procedimento così come indicato al comma 2 dell'articolo 3. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al Servizio Finanziario.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### Art. 5

#### **Riscossione volontaria**

1. Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. In mancanza, salvo diverse disposizioni di legge, la riscossione delle entrate avviene direttamente tramite la tesoreria comunale, mediante versamento su c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite il sistema bancario.

#### Art. 6

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali avviene secondo la procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il responsabile dell'entrata di riferimento trasmette entro 60 giorni dalla scadenza del diritto alla riscossione, la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio Tributi, al quale è attribuita la competenza di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

#### Art. 7

#### **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile della singola entrata, previa verifica del responsabile del servizio Finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili ovvero di difficile riscossione ed esigua entità.
2. Tali crediti sono trascritti, a cura del responsabile del servizio Finanziario, in un apposito registro e conservati in apposita voce nel Conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

#### Art. 8

### **Dilazione di pagamento**

1. Il funzionario Responsabile della gestione della singola entrata può consentire, su richiesta dell'interessato in gravi e comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato delle entrate patrimoniali in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici, previa applicazione a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. A tal fine potrà essere richiesta al richiedente idonee garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

#### Art. 9

### **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente regolamento.

#### Art. 10

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.